

N. 5/2021 RG Sovr.

Ricorrente: Marchetti Ismet

Oggetto: accordo di composizione della crisi



TRIBUNALE DI LUCCA

Il giudice delegato,

visto il ricorso depositato in data 22-4-2021, ai sensi degli artt. 7, comma I, e art. 9 L. 3/2012, da ISMET MARCHETTI (C.F. MRC SMT77S02G628W), nato il 2/11/1977 a PIETRASANTA (LU) e ivi residente, [REDACTED], rappresentato e difeso come in ricorso;

rilevato che la proposta di accordo di composizione della crisi prevede, in sintesi, il pagamento dell'importo complessivo di euro 30.000,00 con le seguenti modalità:

(a) quanto all'importo di Euro 27.960,00 (di cui Euro 610,00 già versati a titolo di acconto all'OCC) mediante finanza esterna messa a disposizione da Massimo Dorotoni, da corrispondersi nei seguenti termini: euro 610,00 già corrisposte in data 03.12.2020; euro 4.982,00 entro dieci giorni dall'omologa; euro 6.102,00 entro e non oltre 6 mesi dall'omologa; euro 6.102,00 entro e non oltre 12 mesi dall'omologa; euro 6.102,00 entro e non oltre 18 mesi dall'omologa; la residua somma pari ad euro 4.062,00 entro e non oltre 24 mesi dall'omologa (i versamenti saranno effettuati su conto corrente intestato alla procedura);

(b) quanto all'importo residuo, mediante la devoluzione da parte di Marchetti Ismet dell'importo complessivo di Euro 2.040,00 (da versarsi in 4 rate semestrali di euro 510,00 cadauna sul c/c bancario intestato alla procedura). Tale importo, in caso di inadempimento da parte di Marchetti Ismet, sarà versato con le medesime modalità e tempistiche dal terzo, Dorotoni Massimo;

considerato che il piano prevede con il pagamento del predetto importo il soddisfacimento (i) dei crediti per spese di giustizia nella misura del 100%; (ii) dei crediti per assistenza professionale all'accordo (ex art. 13 c. 4-bis) al 100%; (iii) dei crediti chirografari nella misura del 11,15%;

rilevato che la proposta di accordo di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dall'art. 10 comma I;

vista l'attestazione del professionista designato dall'ODCEC di Lucca dott. Leonardo Miccoli, resa ai sensi dell'art. 9 comma II L.3/2012;

vista la relazione da quest'ultimo depositata all'udienza del 25-6-2021, dalla quale risulta una percentuale di creditori consenzienti pari al 75,38%;

vista la relazione definitiva deposita dal gestore della crisi in data 9-7-2021, dalla quale emerge che la comunicazione è stata effettuata entro il termine di legge, e che nessuno dei creditori ha sollevato contestazioni;

esaminata l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano;

considerato che è stata raggiunta la maggioranza dei consensi necessari;

valutata l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art.7, co.I, terzo periodo;

ritenuto, pertanto, sussistenti i presupposti di legge;

P.Q.M.

- omologa la proposta di accordo di ISMET MARCHETTI, di cui alla attestazione definitiva sopra indicata, e ne dispone la pubblicazione nell'apposita area dedicata ai piani di composizione da sovraindebitamento della CCIAA di Lucca, nonché sul sito internet del Tribunale di Lucca;

- dispone che i prelevamenti dal conto corrente intestato alla procedura siano vincolati al parere favorevole del gestore della crisi, dott. Leonardo Miccoli.

Lucca, 20/07/2021.

Il Giudice
Carmine Capozzi

In esecuzione del provvedimento del G.D. Dr. C. Capozzi del 19/6/23 depositato il 20/6/23, il Sottoscritto, Direttore Amministrativo, dà atto che l'accordo di composizione della crisi sopra omologato è stato integralmente eseguito.